

Approvato alla Camera il ddl sulla tracciabilità delle buste paga, che ora va al Senato

Retribuzioni, stop al contante

Validi solo bonifici, assegni o disposizioni di pagamento

DI DANIELE CIRIOLI

Arriva la tracciabilità delle retribuzioni. Dipendenti e co.co.co. non potranno più essere pagati in contanti, ma esclusivamente con bonifico, assegno o disposizioni di pagamento alle banche e poste. Obiettivo: contrastare la pratica di corrispondere, sotto il ricatto del licenziamento, retribuzioni inferiori ai minimi di legge, facendosi firmare il cedolino con l'importo pieno. A stabilirlo è un ddl approvato ieri alla camera e che passa ora all'esame del senato. Le nuove norme, assistite dalla sanzione da 5 mila a 50 mila euro, rendono inoltre irrilevante la firma apposta sul cedolino quale prova di pagamento della retribuzione. Non si applicheranno alle famiglie, per colf e badanti, e alle pubbliche amministrazioni.

Addio «busta-paga». Interessati sono tanto i datori di lavoro quanto i committenti. I primi con riferimento ad ogni rapporto di lavoro di tipo su-

bordinato, indipendentemente dalle modalità di svolgimento (per cui anche nel caso di smart working) e dalla durata del rapporto (quindi anche se a part-time); i committenti con riferimento ai rapporti originati da contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Restano fuori i datori di lavoro domestici e le pubbliche amministrazioni. In base alle nuove norme, datori di lavoro e committenti non potranno più erogare paghe e compensi per mezzo di contante direttamente al lavoratore.

Pagamenti tracciabili. La scomparsa del denaro per il pagamento delle retribuzioni mette definitivamente in soffitta il vecchio e caro cedolino a forma di sacchetto, proprio per contenere lo stipendio in contante dei lavoratori (da cui il nome «busta-paga»). Infatti, retribuzione e anticipi di essa andranno necessariamente corrisposti attraverso uffici di banche o poste con uno dei seguenti mezzi:

a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato

dal lavoratore;

b) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale indicato dal datore di lavoro;

c) emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, purché di età non inferiore a sedici anni.

Le sanzioni. In caso di violazioni dell'obbligo di tracciabilità, datori di lavoro e committenti incorrono nella sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 5 mila a 50 mila euro. Sei mesi per organizzarsi. Le nuove norme saranno efficaci dopo 180 giorni dalla pubblicazione in gazzetta ufficiale.